

CONCESSIONE

Fra i Signori:

- l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata del Trentino, di seguito denominata A.S.U.I.T., con sede legale in Trento - Via Degasperi, 79, C.F. e P.Iva 01429410226, rappresentata per la firma del presente contratto dal Direttore del Dipartimento Tecnico, ing. Debora Furlani, domiciliata per la carica presso la sede dell'A.S.U.I.T;

e

- _____, P.Iva _____, con sede legale in _____ a _____, rappresentata dal _____, Sig. _____, assistito da _____.

premessato che

- in data _____ è stata aggiudicata l'asta pubblica per la concessione in uso per nove anni del terreno a pertinenza del presidio ospedaliero di Arco - identificato dalle pp. ff. 2138/11 e 2165 in c.c. Arco;

- in conformità alla determina del direttore del Dipartimento Tecnico n. _____ del _____ che ha autorizzato la definizione del presente atto;

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 Oggetto del contratto

Il presente atto, a seguito alle intese concordate e in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, è stipulato ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203.

L'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata del Trentino, di seguito Ente concedente, concede a _____ di seguito Concessionario, i fondi seguenti:

- P.F. 2138/11 C.C. Arco - foglio mappa 24 - partita tavolare 2041 - Coltura Pascolo Classe 2 Superficie mq. 15.745 - Reddito domenicale 13,01/Reddito Agrario 4,07
- P.F. 2165 C.C. Arco - foglio mappa 24 - partita tavolare 2041 - Coltura Orto Classe 3 - Superficie mq. 12.069 - Reddito domenicale 93,50/Reddito Agrario 49,86

Le particelle fondiare di superficie complessiva pari a circa mq 27.814, sonon nella piena disponibilità dell'Ente Concedente, e all'interno delle stesse sono presenti circa 250-300 piante di olivo.

Art. 2 Durata

La durata del contratto viene di comune accordo fissata in nove (9) annate agrarie, con inizio alla data di sottoscrizione del presente contratto e fino al termine della nona annata agraria compresa quella in corso, intendendosi come tale la raccolta dei prodotti già in fase di maturazione, e comunque non oltre il 31.12.2035.

Successivamente alla raccolta dei prodotti il Concessionario si impegna e deve restituire, i fondi liberi da persone e da cose, nella piena disponibilità della parte concedente, senza nessuna pretesa ,indennizzi , richiesta , buona uscita ,titoli o altro. E' esplicitamente esclusa la possibilità che il presente contratto possa essere tacitamente rinnovato, pertanto le parti concordano che non si necessita inviare disdetta, che con la firma del presente contratto si intende espressamente già accettata dalla parte affittuaria.

Sono espressamente vietati il subaffitto o la subconcessione dei fondi oggetto del presente contratto, è espressamente derogato il diritto di prelazione in caso di nuovo affitto.

Art. 3 Destinazione del terreno

Il terreno, patrimonio indisponibile con vincolo sanitario e destinato a garantire un'area verde a favore del Predisio ospedaliero di Arco, non potrà essere oggetto di diritti da parte dell'aggiudicatario se non quanto disciplinato dal presente atto.

Art. 4 Oneri del contratto

A fronte della concessione dei terreni il Concessionario si impegna a versare l'importo di Euro _____, da corrispondersi in 9 rate annuali anticipate nel mese di gennaio di ogni anno.

Il suddetto canone sarà adeguato annualmente, a partire dal 2027, con la rivalutazione annuale al 100% della variazione dell'indice ISPAT dei prezzi al consumo per le famiglie residenti per la città di Trento pubblicato dal Servizio Statistica della Provincia Autonoma di Trento, con riferimento al mese di dicembre dell'anno precedente. La prima rata dovrà essere corrisposta entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente atto.

Art. 5 Recesso anticipato

E' consentito all'Ente concedente recedere dal contratto al termine di ogni annata agraria, con comunicazione all'aggiudicatario a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata tre mesi prima di tale termine. In caso di comprovate urgenti necessità da parte dell'Ente concedente, lo stesso potrà recedere con un preavviso di un mese. E' consentito al Concessionario di recedere dal contratto con un preavviso di 12 mesi. Nel mese precedente la data di recesso il Concessionario è tenuto a procedere allo sfalcio dell'erba.

In caso di anticipata il Concessionario dichiara sin d'ora di non pretendere,

vantare richiedere, nessun indennizzo, titolo, buona uscita, richiesta, pretesa o altro per per eventuali lavori e spese sostenute o per eventuali miglioramenti apportati al fondo oggetto del rilascio e si impegna a restituire immediatamente libero il fondo.

Art. 6 Uso

Il concessionario è tenuto a custodire il bene e conservarlo con la diligenza del buon padre di famiglia. Il terreno dovrà essere curato in maniera omogenea e mantenuto in stato decoroso durante tutto l'anno.

Il Concessionario, in particolare, si obbliga a coltivare gli olivi, effettuando la potatura di mantenimento a cadenza annuale, i trattamenti antiparassitari come da indicazioni degli enti territoriali competenti, la concimazione delle piante dopo la potatura e prima della ripresa vegetativa, la raccolta delle olive, cura del fusto mediante tecnica della slupatura, e lo sfalcio del manto erboso e infestanti su tutta la superficie della collina, comprese bordature perimetrali, aree sotto pianta e aree a ridosso dei muretti di sostegno. Lo sfalcio dell'erba dovrà essere eseguito ogni qualvolta si renda necessario e comunque almeno tre volte nel corso dell'anno (aprile-luglio-settembre), oltre a una prima volta alla sottoscrizione del presente contratto. Il Concessionario dovrà provvedere a raccogliere e allontanare dal fondo l'erba falciata, le ramaglie e i residui di vegetazione in generale. Il Concessionario si impegna a mantenere l'area coltivata ad olivi ed a non effettuare tagli di piante senza l'autorizzazione dell'Ente Concedente. Ogni altro uso del terreno dovrà essere eventualmente concordato con l'Ente Concedente.

Il Concessionario dichiara di accettare la concessione dei terreni alle

condizioni pattuite, di ben conoscere le caratteristiche dei fondi e di ritenerli idonei alle coltivazioni agricole previste.

Il Concessionario dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, a:

- ogni azione di adeguamento o perequazione del canone di cui agli artt. 8 e seguenti della medesima legge;
- ogni ipotesi di indennizzo di cui agli artt. 43 e 50 della legge 203/82;
- ogni diritto all'esecuzione di miglioramenti e addizioni ai sensi degli artt. 16 e seguenti della legge 203/82, fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente contratto;
- ogni diritto che potesse spettare in forza della legge 203/82 e/o di qualsiasi altra legge in materia di patti agrari che contenga disposizioni in contrasto con le pattuizioni del presente contratto.

Art. 7 Obblighi dell'aggiudicatario

Con la firma del presente contratto il Concessionario prende in consegna l'area descritta nel presente contratto così come giace. Il Concessionario dovrà costantemente aver cura di non arrecare danno o pregiudizio all'area concessa in uso.

Il Concessionario si impegna a concordare preventivamente con l'Ente concedente qualsiasi miglioramento rinunciando alla possibilità di eseguirne senza il suo consenso scritto. Eventuali opere di miglioria o di trasformazione dovranno essere richieste preventivamente l'Ente concedente ed eseguite tassativamente dopo l'autorizzazione della stessa, a cura e con spese a totale carico del Concessionario, senza possibilità di richiedere eventuali rimborsi o indennizzi a fine contratto. Nel caso fossero

apportate modifiche di qualsiasi natura o specie senza detta autorizzazione dell'Ente Concedente avrà diritto di ottenere il ripristino dell'area a spese del Concessionario ed il risarcimento dei danni; il Concessionario si impegna – se richiesto dell'Ente Concedente – al ripristino dell'area al termine del contratto, prima della riconsegna della stessa.

Il Concessionario dovrà consentire l'accesso ai terreni all'Ente concedente per eventuali necessità legate all'attività istituzionale dello stesso e per l'esecuzione di eventuali controlli volti al rilievo dell'osservanza da parte concessionario del Concessionario degli obblighi derivanti dal presente contratto.

Il Concessionario si impegna a mantenere il fondo nello stato ricevuto ed a comunicare tempestivamente all'Ente concedente eventuali danni che si dovessero verificare per cause a lui non imputabili.

Il Concessionario dovrà infine consentire all'Ente Concedente l'accesso per l'esecuzione di eventuali lavori di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari.

Articolo 8 Responsabilità

Il Concessionario è responsabile di tutti i danni a persone o cose che possono derivare a terzi, privati cittadini o enti, in dipendenza dell'esercizio della concessione. Il personale del concessionario è obbligato per l'intera durata del contratto al rispetto delle norme antinfortunistiche vigenti, comprese quelle in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m..

Art. 9 Assicurazione

Gli oneri per la copertura assicurativa dei rischi per responsabilità civile

verso terzi e danni ai beni (incendio e garanzie accessorie) delle realtà immobiliari descritte nel presente contratto gravano sul Concessionario. Sono a carico del Concessionario gli eventuali oneri per le coperture assicurative dei beni mobili e delle attrezzature di proprietà del medesimo, sistemati all'interno della realtà immobiliare oggetto del presente contratto, nonché gli oneri per la copertura assicurativa dei rischi per responsabilità civile verso terzi per l'attività svolta.

Art. 10 Restituzione

Al termine del contratto il Concessionario dovrà restituire il bene all'Ente Concedente nello stato in cui lo ha ricevuto, e con firma del verbale di riconsegna. In caso contrario l'Ente Concedente potrà far procedere allo stato di riconsegna mediante un suo funzionario, a tutto rischio e spese dell'aggiudicatario che dovrà sottostare alle risultanze di detta operazione versando a titolo di penale l'importo di Euro 200,00.= (duecento) per ogni giorno di ritardo. Eventuali danni rilevati imputabili al Concessionario dovranno essere riparati o risarciti dallo stesso con spese a suo totale carico.

Art. 11 Modifiche al contratto

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto.

Art. 12 Autorizzazione al trattamento dei dati personali

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, entrambe le parti autorizzano la controparte a comunicare a terzi, in relazione agli adempimenti connessi con il rapporto contrattuale, i propri dati personali, compresi quelli necessari ai fini del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (Riordino

della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

Con la firma del presente atto la controparte dichiara di aver ricevuto copia dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e D.L. 196/2003 come modificato dal D.L. 101/2018.

Art. 13 Domicilio legale e foro competente

Per ogni effetto del presente atto le parti eleggono domicilio legale presso la propria sede e si riconosce per ogni controversia la competenza dell'Autorità Giudiziaria di Trento. Qualsiasi modifica della sede, per essere ritenuta valida ai fini del presente contratto, dovrà essere comunicata all'altra parte con lettera raccomandata a.r. e avrà efficacia dalla data dell'effettivo ricevimento della comunicazione.

Articolo 14 (Normativa anticorruzione e trasparenza)

Con la firma del presente contratto il Concessionario si impegna al rispetto, per quanto compatibili, delle disposizioni previste dal Codice di comportamento aziendale e del vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione, documenti disponibili sul sito al link:

<https://www.asuit.tn.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general>

La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

Art. 15 Spese ed oneri fiscali

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico del Concessionario. Il presente contratto è soggetto alla registrazione solo in caso d'uso.

Redatto in unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto.

Trento,

PER L'IMPRESA

PER ASUIT

(il Legale Rappresentante)

(Il Direttore del Dipartimento

)

Tecnico)

Coldiretti _____